Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 12,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Hassan Makki, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Araba Yemenita.

(998)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1390.**

Istituzione di tre posti di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 902, con il quale fu istituito presso la suddetta università il corso di laurea in matematica;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 8 novembre 1967 tra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata intesa a facilitare il funzionamento del corso di laurea in matematica istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, mediante il finanziamento di tre posti di professore di ruolo e il finanziamento degli incarichi sia interni che esterni necessari per il suddetto corso di laurea.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti fondamentali del corso di laurea predetto dell'Università di Camerino.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione delle entrate al capitolo e all'articolo del bilancio dello Stato propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 6 — GRECO

Repertorio n. 111

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

Convenzione per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo e per il concorso alle spese relative agli incarichi di insegnamento del nuovo corso di laurea di matematica (indirizzo didattico) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 1967, addì otto del mese di novembre, alle ore diciassette, in comune di e città di Camerino, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Camerino, davanti a me dott. Francesco Stumpo, nato a Scigliano (Cosenza) il 28 giugno 1932, domiciliato a Camerino, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Camerino abilitato a ricevere ed a rogare gli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università stessa, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con

decreto rettorale n. 1 del 3 novembre 1964, registrato a pagina 68 del volume 3° della raccolta dei decreti rettorali, alla presenza continua dei signori:

rag. Iginio Sagratella, nato il 15 novembre 1926 a Camerino e residente a Camerino, funzionario dell'Università di Camerino;

dott. Giuseppe Nobili, nato a Camerino il 24 agosto 1938 e residente a Camerino, funzionario dell'Università di Camerino, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi

Da una parte

il prof. Fulvio Crosara, nato a Ravenna il 25 settembre 1915, rettore dell'Università degli studi di Camerino, il quale agisce come legale rappresentante dell'ateneo, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 1967, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *D*

e dall'altra

l'avv. Azzolino Pazzaglia, nato a Colmurano (Macerata) il 9 novembre 1921, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della giunta provinciale di Macerata, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio provinciale in data 23 settembre 1967, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 3 ottobre 1967, i cui verbali in copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere *E* e *F*.

Premesso

che il Ministero della pubblica istruzione, in riferimento alla richiesta di istituzione del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico) avanzata dalle autorità accademiche della Università degli studi di Camerino, ha fatto presente, con nota n. 65 del 19 gennaio 1967 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*, la necessità che le autorità locali interessate si impegnino con propri contributi per il finanziamento di parte della spesa occorrente per l'istituzione ed il funzionamento del suddetto corso di laurea e, più precisamente, tra l'altro, per il finanziamento necessario per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo convenzionati nonchè per le spese riguardanti gli incarichi di insegnamento, fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire sulla spesa globale occorrente per il suddetto corso di laurea;

che il consiglio dell'amministrazione provinciale di Macerata, nell'intento di potenziare l'Università degli studi di Camerino ha deliberato di fornire per un ventennio la somma di cui sopra per le spese e per l'istituzione dei posti sopra menzionati (allegato *E*);

che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Università degli studi di Camerino hanno espresso, rispettivamente, nelle adunanze del 26 ottobre 1967, del 27 ottobre 1967, del 27 ottobre 1967, parere favorevole alla stipulazione di una apposita convenzione con la provincia di Macerata concernente il finanziamento necessario per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo, nonchè per le spese riguardanti gli incarichi di insegnamento, tutti relativi all'istituendo corso di laurea in matematica (indirizzo didattico), fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire sulla spesa globale occorrente per il suddetto corso di laurea (allegati *B*, *C* e *D*);

che è in corso la modifica dello statuto dell'Università degli studi di Camerino con l'aggiunta delle norme relative all'istituendo corso di laurea in matematica (indirizzo didattico).

Tutto ciò premesso

detti signori con le rispettive qualifiche convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

L'avv. Azzolino Pazzaglia, presidente del consiglio provinciale di Macerata e in rappresentanza del medesimo promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Camerino a decorrere dalla data di approvazione e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene destinato:

a) al finanziamento di tre posti di professore di ruolo che vengono istituiti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino per il corso di laurea in matematica (indirizzo didattico) ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e da destinare ad insegnamenti fondamentali del corso predetto quali verranno a tempo debito designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico) ciascun posto di professore, nel momento in cui si renderà, per qualsiasi motivo, vacante, potrà essere destinato ad un insegnamento fondamentale del corso stesso eventualmente diverso da quello al quale in un primo tempo è stato assegnato;

b) al finanziamento di quegli incarichi sia «esterni» che «interni», che nelle forme di legge si renderà necessario conferire annualmente per lo svolgimento degli insegnamenti non coperti con posti di ruolo.

Art. 3.

In conseguenza di quanto previsto al precedente art. 2, la somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), di cui all'art. 1 viene così ripartita:

a) L. 18.000.000 (diciottomilioni) — pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di tre professori universitari di ruolo — per la spesa relativa ai posti di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

b) L. 20.000.000 (ventimilioni), per le spese relative agli incarichi di cui al precedente art. 2, lettera *b*), computate sulla base del costo medio per trattamento economico di attività;

c) L. 12.000.000 (dodicimilioni) al fine di costituire un fondo per far fronte al maggior costo medio sia dei professori universitari di ruolo derivante dalla copertura dei posti convenzionati mediante trasferimento di professori di ruolo in servizio presso altra sede, sia dei professori di ruolo predetti e dei professori incaricati derivante da migioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato.

Nelle cifre indicate al precedente comma, lettere *a*) e *b*) è compreso l'importo per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza, che possono eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti di professore di ruolo ed agli incaricati «esterni» nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

L'importo di cui al precedente comma è computato sulla base del venti per cento del costo medio del trattamento economico di attività spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra ed agli incaricati «esterni».

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari sia di ruolo che incaricati «esterni», l'aliquota del venti per cento di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ed in corrispondenza adeguata con imputazione al fondo di cui al punto *c*) del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore dei professori di ruolo e degli incaricati di insegnamento e ad eventuali futuri più favorevoli trattamenti di quiscenza e previdenza disposti per gli stessi si farà fronte oltrechè con il fondo di cui al primo comma, lettera *c*) del precedente articolo, con le economie che si realizzeranno in dipendenza della decorrenza dei versamenti fissati dall'art. 1, avuto riguardo alla istituzione graduale del corso di laurea.

Tali economie saranno accantonate e vincolate per i fini di cui al presente articolo.

Art. 5.

L'Università degli studi di Camerino, in persona del suo rappresentante, come sopra costituito, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dall'avv. Azzolino Pazzaglia nella sua qualifica di rappresentanza.

Art. 6.

L'Università degli studi di Camerino, per parte sua, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso sia ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 2,

lettera *a*), della presente convenzione che ai professori incaricati « esterni » ed « interni », compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università degli studi di Camerino s'impegna ed obbliga altresì a versare annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, l'importo corrispondente al venti per cento del costo medio del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo ed agli incaricati « esterni », per la copertura degli oneri previsti dai commi secondo e quarto del precedente art. 3.

Le somme dovute allo Stato dall'Università degli studi di Camerino a norma del presente articolo verranno fatte affluire ai capitoli ed agli articoli propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore ed i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 7.

Alle esigenze amministrative, tecniche e di servizio del corso di laurea in matematica si provvede con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui l'Università di Camerino risulta attualmente dotata.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (*venti*) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio salvo che non intervenga una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 8;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) nel caso in cui non risultino sufficienti i contributi predetti, tenuto conto degli accantonamenti di cui agli articoli 3, primo comma, lettera *c*) e 4, e l'ente finanziatore non integri adeguatamente il proprio contributo.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni i posti di professore di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Cesseranno inoltre dal servizio i professori incaricati sia « esterni » che « interni ».

Sono fatte salve le eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 10.

La presente convenzione è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Camerino equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me letto in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, i quali, a mia interpellanza lo hanno dichiarato conforme alle volontà loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano e lo sottoscrivono nelle forme di legge, assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto della Università degli studi di Camerino.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di fogli tre di carta bollata scritti su facciate undici e parte della dodicesima.

F.to: Azzolino PAZZAGLIA
» Fulvio CROSARA
» Iginio SAGRATELLA, *teste*
» Giuseppe NOBILI, *teste*
» Francesco STUMPO, *ufficiale rogante*

Registrato a Camerino il 16 novembre 1967 al n. 747 - Vol. 133 - Mod. 1 - *Esatte*: L. 8000.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1968, n. 1391.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Fisiologia della nutrizione animale » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Milano rispettivamente il 16 gennaio e 16 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Fisiologia della nutrizione animale » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare al sovvenzionatore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1968

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 18. — GRECO

Repertorio n. 356

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano ed il comm. Mario Bocchi per l'istituzione di una cattedra di fisiologia della nutrizione animale presso la facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Milano.

L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno sedici del mese di gennaio in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

prof. Carlo Maria Bianchi, docente universitario;

dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, domiciliato agli effetti del presente atto in Milano, via Festa del Perdono n. 7, magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano, quale legale rappresentante della medesima università e per essa stipulante;

Dall'altra

il comm. Mario Bocchi, nato a Genivolta (Cremona) il 2 febbraio 1924, domiciliato a Pandino, via Bovis, titolare della Azienda agricola Bovis di Pandino (Cremona).

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nello ordinamento didattico della facoltà di medicina veterinaria, corso di laurea in medicina veterinaria, comprende tra gli insegnamenti complementari quello di fisiologia della nutrizione animale;

che l'insegnamento della fisiologia della nutrizione animale costituisce elemento di vasta importanza nella preparazione scientifica degli studenti;

che il comm. Mario Bocchi, allo scopo di favorire gli studi nel campo della zootecnia, con speciale riferimento alla alimentazione animale, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di fisiologia della nutrizione animale presso la facoltà di medicina veterinaria;

che il consiglio della facoltà di medicina veterinaria, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di fisiologia della nutrizione animale presso la facoltà di medicina veterinaria;

Tutto ciò premesso

tra l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore prof. Giovanni Polvani ed il sig. comm. Mario Bocchi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il comm. Mario Bocchi affinchè presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di fisiologia della nutrizione animale si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione allo atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il comm. Mario Bocchi si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, il comm. Mario Bocchi si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di fisiologia della nutrizione animale.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di fisiologia della nutrizione animale e si riterrà tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare al sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelliggibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere

l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

F.to Giovanni POLVANI
» Mario BOCCHI
» Carlo Maria BIANCHI, *teste*
» Leonilde MAGRI BELLAGENTE, *teste*
» Mario LUZI

Registrato a Milano il 19 gennaio 1968, al n. 315-71/ME, vol. 23 - *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Repertorio n. 377

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione della cattedra di fisiologia della nutrizione animale presso la facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Milano.

L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno 16 (sedici) del mese di dicembre in Milano, in una sala del rettorato della Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

prof. Carlo M. Bianchi, docente dell'università;

dott.ssa Luisa Dina Paolucci n. Noja, funzionario;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, quale legale rappresentante della medesima e per essa stipulante;

il dott. Alberto Ricevuti, nato a Pavia il 2 novembre 1911, presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia, autorizzato dalla giunta camerale alla stipulazione del presente atto con deliberazione del 29 novembre 1968, n. 699;

il comm. Mario Bocchi, nato a Genivolta (Cremona) il 2 febbraio 1924, domiciliato a Pandino, via Bovis, titolare della Azienda agricola Bovis di Pandino (Cremona);

Premesso

che con convenzione stipulata il 16 gennaio 1968 a mio rogito, rep. n. 356, registrata all'ufficio del registro di Milano - Atti pubblici, il 19 gennaio 1968, n. 315-71/ME, vol. 23, il commendatore Mario Bocchi si è assunto l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Fisiologia della nutrizione animale » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

che l'art. 1 di tale convenzione prevede l'impegno annuo ventennale del comm. Mario Bocchi di versare all'Universita degli studi di Milano la somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per il trattamento economico di attività di un professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento della « Fisiologia della nutrizione animale », nonchè la somma di L. 1.000.000 (unmilione) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di previdenza e di quiescenza a favore di detto professore universitario;

che all'art. 3 della stessa convenzione il comm. Mario Bocchi si impegna ad aumentare l'importo dei propri versamenti, sia a seguito dei miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, sia nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari e ciò con effetto dalla stessa data dalla quale decorrono i miglioramenti disposti o i maggiori oneri sopravvenuti;

che, tenuto conto dei vantaggi ottenibili dalla istituzione della cattedra di « Fisiologia della nutrizione animale », sia per quanto concerne la formazione di professionisti meglio preparati in rapporto alle esigenze della moderna zootecnia, sia per la conoscenza dei problemi inerenti alla nutrizione degli animali da carne di particolare importanza anche per i riflessi sulla salute umana, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia ritiene di dover favorire, per quanto possibile, la costituzione di detta cattedra;

Tutto ciò premesso

tra l'Università degli studi di Milano, rappresentata dal suo magnifico rettore, prof. Giovanni Polvani;

la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, nella persona del suo presidente, dott. Alberto Ricevuti;

il comm. Mario Bocchi, titolare della Azienda agricola Bovis di Pandino (Cremona);

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico

Nell'intento di favorire, per quanto possibile, la costituzione ed il funzionamento della cattedra di « Fisiologia della nutrizione animale » presso la facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Milano, di cui alla convenzione stipulata il 16 gennaio 1968 e menzionata nelle premesse, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia si assume il patrocinio di detta convenzione e si rende garante nei confronti dell'Università degli studi di Milano del soddisfacimento degli impegni finanziari in essa previsti a carico del comm. Mario Bocchi.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Università degli studi di Milano ed è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti ed ai testi mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti, da me interpellate, dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me, ufficiale rogante.

F.to Giovanni POLVANI
» Alberto RICEVUTI
» Mario BOCCHI
» Carlo Maria BIANCHI, *teste*
» Luisa Paolucci NOJA
» Mario LUZI

Registrato a Milano il 17 dicembre 1968, al n. 6479-71/ME, vol. 29 - *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con lettera 20 dicembre 1968, n. 19616;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Scarselli dott. Luigi;
2. Casalino cav. Francesco;
3. Borrelli ing. Enrico;

4. Caizzi rag. Mario;
5. Dentamaro Nicola;
6. Giodice Mario;
7. Pignataro prof. Pasquale;

Membri supplenti:

1. Crudo dott. Antonio;
2. De Corato dott. Sebastiano;
3. Giannuli cav. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(790)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1969.

Soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 1968-69, dell'esame di ammissione per il passaggio dalla V classe ginnasiale alla I classe del liceo classico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Considerato che l'esame di ammissione per il passaggio dalla V classe ginnasiale alla I classe del liceo classico, già previsto dall'art. 71 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, non è più richiesto da norme di legge vigenti e non corrisponde più ad alcuna esigenza di ordine scolastico;

Su conforme parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 20 gennaio 1969;

Decreta:

A decorrere dal corrente anno scolastico 1968-69 non si darà più corso all'esame di ammissione indicato nelle premesse e il passaggio degli alunni dalla V classe ginnasiale alla I classe liceale avverrà in base all'esito favorevole dello scrutinio finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: SULLO

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulate con lettera 19 dicembre 1968, n. 18697;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna, per l'anno 1969 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Boari dott. Franco;
2. Vancini dott. Giuliano;
3. Adani dott. Giorgio;
4. Brini dott. Rino;
5. Palmieri Dante;
6. Ponti cav. Spero;
7. Zanetti cav. uff. Arturo.

Membri supplenti:

1. Jovi dott. Giancarlo;
2. Lodi cav. Amilcare;
3. Terzi Giuliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(788)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulate con lettera 2 gennaio 1969, n. 2048;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Attili dott. Leonida;
2. Cossio dott. Amedeo;
3. Carli per. ind. Gastone;
4. D'Ambrosio rag. Raffaele;
5. Serafini Giovanni;
6. Vento dott. Alberto;
7. Zuccheretti Renato.

Membri supplenti:

1. Bondì dott. Maurizio;
2. Mearelli rag. Alberto;
3. Vannini rag. Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, di sessantanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 dicembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Edificatrice Edilafrica », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 13 settembre 1951, repertorio 8262;

2) edificatrice Paradiso Campo di Marte, con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 17 ottobre 1953, repertorio 6183;

3) edificatrice « Campo Marte », con sede in Firenze, costituita per rogito Nizzi Nuti in data 20 agosto 1957, repertorio 4525;

4) edificatrice « Appia », con sede in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 18 gennaio 1955, repertorio 23377;

5) edificatrice « Il Pellicano », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 22 dicembre 1958, repertorio 6910;

6) Cooperativa edilizia funzionari ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Filardi in data 22 agosto 1959, repertorio 1192;

7) edificatrice « Diotea », con sede in Firenze, costituita per rogito Calogero in data 9 marzo 1959, repertorio 23703;

8) edificatrice « Il Cupolone », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 18 marzo 1954, repertorio 14567;

9) edilizia « Marzocro », con sede in Firenze, costituita per rogito Berardi in data 11 novembre 1958, repertorio 1364;

10) edilizia « Bellavista », con sede in Firenze, costituita per rogito Berardi in data 10 novembre 1958, repertorio 1359;

11) edificatrice « Nazione Sera », con sede in Firenze, costituita per rogito Calogero in data 11 febbraio 1959, repertorio 23443;

12) edificatrice « Il Girasole », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 17 marzo 1958, repertorio 5816;

13) edificatrice « I Pini », con sede in Firenze, costituita per rogito Franchi in data 4 aprile 1958, repertorio 15329;

14) edificatrice « Nova », con sede in Firenze, costituita per rogito Tempestini in data 6 marzo 1954, repertorio 456;

15) edilizia ufficiali dell'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 9 maggio 1954, repertorio 9195;

16) « Edificatrice Guicciardini », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 7 gennaio 1954, repertorio 13964;

17) edilizia « Filippo Brunelleschi », con sede in Firenze, costituita per rogito Golini, in data 21 gennaio 1953, repertorio 11816;

18) edilizia sottufficiali aeronautica Firenze Peretola C.E. S.A.F.P., con sede in Peretola di Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 9 dicembre 1952, repertorio 11201;

19) edilizia « San Marco », con sede in Firenze, costituita per rogito Fumagalli in data 5 novembre 1952, repertorio 174;

20) edilizia « Armonia », con sede in Firenze, costituita per rogito Gragnani in data 5 marzo 1955, repertorio 5820;

21) edificatrice « San Crescenzio », con sede in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 18 aprile 1955, repertorio 24944;

22) edificatrice « Lillà », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 15 marzo 1958, repertorio 30909;

23) edificatrice « Elba », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 13 marzo 1958, repertorio 30895;

24) edificatrice « Ricasoli », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 31 gennaio 1958, repertorio 5635;

25) edificatrice « Nuova Bisarno », con sede in Firenze, costituita per rogito Mauro Tita in data 10 agosto 1957, repertorio 27193;

26) edificatrice « Erigo », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 22 gennaio 1955, repertorio 7467;

27) edilizia Firenze fra grandi invalidi di guerra, con sede in Firenze, costituita per rogito Gragnani in data 21 ottobre 1954, repertorio 4914;

28) edilizia « G.S.F.P. », con sede in Firenze, costituita per rogito Ragona in data 13 febbraio 1955, repertorio 4543;

29) « L'Insuperabile » Cooperativa edificatrice fra mutilati e invalidi di guerra di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Golini in data 27 gennaio 1956, repertorio 15568;

30) edile « Tecnici agricoli gruppo Firenze società cooperative », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 9 luglio 1954, repertorio 52631;

31) edificatrice « Casa del Sogno », con sede in Firenze, costituita per rogito De Lucia in data 30 aprile 1959, repertorio 6322;

32) edificatrice « Dalia », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 15 marzo 1958, repertorio 30908;

33) coop. edificatrice « 1° Maggio », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 22 marzo 1958, repertorio 30989;

34) edificatrice « S. Salvi », con sede in Firenze, costituita per rogito Tita Mauro in data 7 dicembre 1954, repertorio 16421;

35) edificatrice « Spes Vitae », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 19 dicembre 1952, repertorio 5768;

36) edificatrice « Nuova Flora », con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 7 ottobre 1954, repertorio 9840;

37) cooperativa edilizia « La Provvidenza », con sede in Firenze, costituita per rogito Barnini in data 21 febbraio 1955, repertorio 15743;

38) edificatrice « San Vivaldo », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 15 gennaio 1958, repertorio 9992;

39) edificatrice « S. Ippolito », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 20 marzo 1958, repertorio 5817;

40) edificatrice « Pira », costituita per rogito Chiurazzi in data 20 novembre 1958, repertorio 6783;

41) edificatrice « Ideal », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 28 ottobre 1960, repertorio 10083;

42) edilizia « S.I.P.A. fra i dipendenti di ruolo della Prefettura e Scuola di Guerra Aerea », con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 15 novembre 1954, repertorio 9925;

43) edilizia fra i dipendenti della società SARI e SASPI di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Zampetti in data 22 febbraio 1951, repertorio 17734;

44) edilizia « Bartolomeo Corsini », con sede in Barberino di Mugello (Firenze), costituita per rogito Spighi in data 21 aprile 1958, repertorio 3531;

45) « La Valle » - Cooperativa agricola tra i lavoratori della terra, con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Sini in data 18 aprile 1961, repertorio 2886;

46) agricola « Cantina sociale del Mugello », con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 7 novembre 1959, repertorio 7948;

47) « La Pergola » Cooperativa agricola tra i lavoratori della terra, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Sini in data 2 maggio 1961, repertorio 2944;

48) edificatrice « Calenzano Capoluogo », con sede in Calenzano (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 29 maggio 1960, repertorio 9478;

49) edificatrice Casa Mia - Capraia, con sede in Capraia (com. di Capraia e Limite) (Firenze), costituita per rogito Tonini in data 22 aprile 1953, repertorio 5951;

50) « Edificatrice tra i dipendenti del comune di Castelfiorentino », con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito Allodoli in data 19 dicembre 1954, repertorio 10002;

51) « Edilizia operai Falegnami di Castelfiorentino », con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito Allodoli in data 10 ottobre 1954, repertorio 9848;

52) edificatrice « Primavera », con sede in Cerreto Guidi (Firenze), costituita per rogito De Luca in data 10 aprile 1954, repertorio 220;

53) edilizia « Livio Borghini », con sede in Certaldo (Firenze), costituita per rogito Tavassi in data 20 luglio 1958, repertorio 5899;

54) edilizia « Emporium » fra dipendenti comunali con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito Caruso in data 6 ottobre 1954, repertorio 5084;

55) « Cooperativa agricola Canda », con sede in Pietramola (fraz. Firenzuola) (Firenze), costituita per rogito Galeotti in data 8 novembre 1959, repertorio 1267;

56) cooperativa fra boscaioli, terrazzieri ed affini « Le Tre Torri » Gambassi, con sede in Gambassi (Firenze), costituita per rogito Nardi in data 24 agosto 1952, repertorio 10488;

57) di produzione e lavoro « Cooperativa antica vetraria la Torre », con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Del Panta in data 30 ottobre 1951, repertorio 8496;

58) edificatrice « S. Lorenzo a Montegufoni », con sede in Montegufoni (fraz. di Montespertoli) (Firenze), costituita per rogito Tonini in data 13 giugno 1954, repertorio 6939;

59) edilizia « Fossato », con sede in Pontassieve (Firenze), costituita per rogito Tempestini in data 8 gennaio 1958, repertorio 2424;

60) edificatrice « Achille Grandi », con sede in Pantassieve (Firenze), costituita per rogito Del Panta in data 18 ottobre 1951, repertorio 8446;

61) edificatrice « Montegrappa I », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Spighi in data 8 febbraio 1958, repertorio 53573;

62) edificatrice « Montegrappa II », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Spighi in data 11 febbraio 1958, repertorio 53591;

63) edificatrice « Montegrappa III », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Spighi in data 11 febbraio 1958, repertorio 53592;

64) edificatrice « Il Resco », con sede in Veggio fraz. di Reggello (Firenze), costituita per rogito dell'Imperatore in data 8 agosto 1954, repertorio 5899;

65) edificatrice « La Stradella », con sede in Rufina (Firenze), costituita per rogito Rovai in data 15 aprile 1954, repertorio 326;

66) produzione e lavoro « CO.P.A.C. » (Cooperativa operaia porcellane artistiche e commerciali), con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Ritzu in data 17 febbraio 1956, repertorio 28532;

67) edificatrice « S. Martino », con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 21 aprile 1958, repertorio 5959;

68) cooperativa lavoro e produzione ceramiche delle Signe, con sede in Signa (Firenze), costituita per rogito Allodoli in data 29 luglio 1952, repertorio 3576;

69) edificatrice « Sant'Angelo », con sede in Santangelo a Lecore (fraz. di Signa) (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 23 aprile 1958, repertorio 5991.

(667)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 7 agosto 1967 al 20 agosto 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati *(a)* *(b)*:						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.797	4.195	1.099	7.797	6.051	15.421
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.625	938	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.545	938	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.249	938	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.601	938	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	953	1.040	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	938	1.482	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43%	938	2.434	938	938	7.620	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	3.687	zero	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	zero	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	zero	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	zero	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	102	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	6.682	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	5.113	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	5.113 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	14.808 (*l*)	zero	zero	14.808
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	12.836	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	7.758	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	10.651	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56%	2.188	10.651	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	10.651	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	10.651	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11431)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1968 al 25 gennaio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 1071/67, n. 10/68, n. 30/68, n. 34/68 e n. 65/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° gennaio 1968 al 4 gennaio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	52,95
		- - altri	52,95
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	56,95
		zona I-b	55,95
		zona II	52,95
		zona IV-b	52,95
		zona IV-c	54,95
		zona V-a	58,95
		zona V-b	55,95
		zona V-c	53,95
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	51,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	48,00
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	29,75
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2):	33,25
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,25
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	34,75
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	82,35
		zona III-a	82,35
		zona III-b	80,35
		zona II	80,35
		zona I	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	75,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	79,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	75,85

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali; Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

Periodo dal 5 gennaio 1968 al 10 gennaio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	52,95
		- - altri	52,95
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	56,95
		zona I-b	55,95
		zona II	52,95
		zona IV-b	52,95
		zona IV-c	54,95
		zona V-a	58,95
		zona V-b	55,95
		zona V-c:	
		- ad esclusione della Repubblica Popolare della Cina	53,95
		- Repubblica Popolare della Cina	62,95
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	51,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	48,00
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	30,50
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2):	34,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	33,00
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	34,75
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	82,35
		zona III-a	82,35
		zona III-b	80,35
		zona II	80,35
		zona I	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	75,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c = lire italiane 625) (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35
		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	79,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	75,85

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

Peridoo dall'11 gennaio 1968 al 18 gennaio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	52,95
		- - altri	52,95
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	56,95
		zona I-b	55,95
		zona II	52,95
		zona IV-b	52,95
		zona IV-c	57,00
		zona V-a	58,95
		zona V-b	55,95
		zona V-c:	
		- - ad esclusione della Repubblica Popolare della Cina	53,95
		- - Repubblica Popolare della Cina	62,95
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	51,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	48,00
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	30,50
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2):	34,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	33,00
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	34,75
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	82,35
		zona III-a	82,35
		zona III-b	80,35
		zona II	80.35
		zona I	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	75,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzione in unità di conto (u. .) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35
		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	79,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	75,85

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

Periodo dal 19 gennaio 1968 al 25 gennaio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzione in u di conto (u.c.) pe (1 u.c. = lire italia (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	52,95
		- - altri	52,95
		- per esportazioni verso Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	56,95
		zona I-b	55,95
		zona II	52,95
		zona III-a	55,50
		zona IV-b	52,95
		zona IV-c	57,00
		zona V-a	58,95
		zona V-b	57,50
		zona V-c:	
		- - ad esclusione della Repubblica Popolare della Cina	58,95
		- - Repubblica Popolare della Cina	62,95
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	53,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro	48,00
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	30,50
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-b	35,00
		zona II	34,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	33,00
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	34,75
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	84,00
		zona III-a	83,00
		zona III-b	81,00
		zona II	81,00
		zona I	78,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	76,00

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
della Tariffa	della Statistica		
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35
		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 56 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	79,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	75,85

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano:

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(9305)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Basento, in comune di Potenza

Con decreto 22 ottobre 1968, n. 254 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Basento, segnato nel catasto del comune di Potenza, al foglio n. 50, mappale 256 di mq. 720 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 settembre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 60, è stato dichiarato inammissibile il ricorso, straordinario presentato dal dott. Salvatore Caporale avverso il provvedimento n. 590 del 18 ottobre 1966, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto nominò la commissione giudicatrice del concorso per la promozione a capo reparto della carriera direttiva.

(765)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima, sita nel comune di Cesenatico

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 6 dicembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Cesenatico, avente la superficie di mq. 10.324, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 15, particelle numeri 17, 18 e 18½.

(895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.9/22 del 24 gennaio 1969, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle germane Di Summa Maria ed Elvira, dell'area su cui attualmente insiste la Casa della madre e del bambino di Brindisi, in frazione Tuturano, della superficie di mq. 446, del periziato valore di L. 466.000, distinta in catasto al foglio n. 162, particella 172-*b*.

(891)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,35	624,40	624,45	624,48	624,50	624,35	624,48	624,48	624,35	624,45
$ Can.	582,05	582 —	582 —	582,15	581,85	582,05	582,10	582,15	582,05	582,20
Fr. Sv.	144,39	144,46	144,43	144,465	144,45	144,40	144,455	144,465	144,39	144,45
Kr. D.	83,04	82,97	83 —	83 —	82,95	83,04	82,99	83 —	83,04	83,05
Kr. N.	87,33	87,32	87,34	87,335	87,35	87,35	87,335	87,335	87,33	87,35
Kr. Sv.	120,75	120,73	120,75	120,745	120,70	120,75	120,75	120,745	120,75	120,75
Fol.	172,25	172,17	172,21	172,23	172,15	172,25	172,20	172,23	172,25	172,20
Fr. B.	12,45	12,454	12,4575	12,4540	12,44	12,45	12,4575	12,4540	12,45	12,45
Franco francese	126,09	126,08	126,12	126,095	126,05	126,10	126,11	126,095	126,09	126,08
Lst.	1492,90	1493,35	1493,70	1493,55	1493,25	1492,90	1493,60	1493,55	1492,90	1493,50
Dm. occ.	155,63	155,60	155,67	155,66	155,60	155,62	155,67	155,66	155,63	155,61
Scell. Austr.	24,11	24,12	24,11	24,1140	24,10	24,11	24,11	24,1140	24,11	24,11
Escudo Port.	21,91	21,92	21,92	21,91	21,90	21,91	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,95	8,96	8,955	8,9530	8,95	8,95	8,95	8,9530	8,95	8,95

Media dei titoli del 4 febbraio 1969

Rendita 5 % 1935	104,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
» 5 % (Ricostruzione)	96,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,825
» 5 % (Città di Trieste)	96,55
» 5 % (Beni Esteri)	95,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1969

1 Dollaro USA	624,48
1 Dollaro canadese	582,125
1 Franco svizzero	144,46
1 Corona danese	82,995
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	120,747
1 Fiorino olandese	172,215
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	126,102
1 Lira sterlina	1493,575
1 Marco germanico	155,665
1 Scellino austriaco	24,112
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,951

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 5 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,34	624,35	624,38	624,42	624,35	624,45	624,4250	624,42	—	624,38
$ Can.	582 —	581,95	582,25	582,05	581,85	582,15	582,05	582,05	—	582,10
Fr. Sv.	144,38	144,55	144,50	144,54	144,50	144,55	144,54	144,54	—	144,45
Kr. D.	83,02	83 —	83 —	83,01	83,04	83,08	83 —	83,01	—	83 —
Kr. N.	87,33	87,33	87,34	87,33	87,35	87,33	87,3275	87,33	—	87,30
Kr. Sv.	120,73	120,74	120,75	120,755	120,70	120,74	120,75	120,755	—	120,70
Fol	172,24	172,28	172,32	172,33	172,20	172,23	172,325	172,33	—	172,20
Fr. B.	12,44	12,462	12,47	12,4690	12,45	12,45	12,4675	12,4690	—	12,45
Franco francese	126,09	126,07	126,09	126,08	126,05	126,09	126,09	126,08	—	126,09
Lst.	1492,80	1493 —	1493,40	1493,25	1493 —	1493,55	1493,30	1493,25	—	1493 —
Dm. occ.	155,62	155,62	155,67	155,64	155,60	155,66	155,63	155,64	—	155,60
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,11	24,1130	24,10	24,11	24,11	24,1130	—	24,10
Escudo Port.	21,91	21,91	21,92	21,91	21,90	21,91	21,92	21,91	—	21,91
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,9575	8,9545	8,95	8,95	8,9475	8,9545	—	8,95

Media dei titoli del 5 febbraio 1969

Rendita 5 % 1935	104,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
» 5 % (Ricostruzione)	96,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,575
» 5 % (Beni Esteri)	95,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,35
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1969

1 Dollaro USA	624,422
1 Dollaro canadese	582,05
1 Franco svizzero	144,54
1 Corona danese	83,005
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	172,327
1 Franco belga	12,468
1 Franco francese	126,085
1 Lira sterlina	1493,275
1 Marco germanico	155,635
1 Scellino austriaco	24,111
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,951

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1969, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.226.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(772)

Autorizzazione al comune di Castellazzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1969, il comune di Castellazzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.695.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(773)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1969, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.460.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(774)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel comunicato concernente il trasferimento di notai, portante il numero di redazione 597, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1969, al penultimo e ultimo rigo, ove è scritto: «...nel comune di distretto notarile di Milano;» leggasi: «...nel comune di Angera, distretto notarile di Milano.».

(993)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a trentatre posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso a trentatre posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili, indetto il 4 ottobre 1968, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25 e 26 marzo 1969.

(818)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito del concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Il Bollettino ufficiale del mese di maggio-giugno 1968, nn. 5-6 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 9 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1968, al registro n. 5, foglio n. 235, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967.

(819)

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito del concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Il Bollettino ufficiale del mese di maggio-giugno 1968, nn. 5-6 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 1° febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1968, al registro n. 5, foglio n. 234, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967.

(820)

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito del concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede in Toscana.

Il Bollettino ufficiale del mese di maggio-giugno 1968, nn. 5-6 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1968, al registro n. 5, foglio n. 400, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede in Toscana, indetto con decreto ministeriale 17 marzo 1967.

(822)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2874 in data 6 luglio 1968, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esame a posto di ostetrica condotta del comune di Portovenere;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 4666 in data 30 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e di questo ufficio;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate riconosciute idonee al concorso di cui in precedenza:

1. Canepa Iana . . . . . . punti 52,125 su 120
2. Tartarini Giuseppina . . . . . » 51,125 »
3. Clemente Mafalda . . . . . » 49.919 »
4. Morettini Paola . . . . . . » 47,581 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Portovenere.

La Spezia, addì 15 gennaio 1969

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 287 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esame per posto di ostetrica condotta del comune di Portovenere bandito con decreto n. 2874 in data 6 luglio 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Canepa Iana, compresa nella graduatoria delle idonee al concorso sopraindicato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Portovenere.

Il sindaco di Portovenere è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di sua competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e del comune più volte citato.

La Spezia, addì 15 gennaio 1969

Il medico provinciale: SALVADORI

(672)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.